

## CONTENZIOSO

---

### ***Appello incidentale tardivo: “nesso di consequenzialità” invalicabile***

di Francesco Rizzi

Tanto nel processo civile quanto in quello tributario, qualora la **soccombenza** in primo grado sia **“ripartita”** tra le parti (e cioè per ciascuna di esse vi siano uno o più motivi **esplicitamente rigettati** dal giudice, anche se solamente in relazione alla richiesta di ristoro delle spese del giudizio), **entrambe** le parti potrebbero avere **interesse** a impugnare la sentenza, presentando **appello** allo scopo di sottoporre al riesame del giudice di seconde cure i capi della sentenza in cui risultano soccombenti.

In tale contesto si definisce **“incidentale”** l’impugnazione che si innesta **successivamente** a un gravame già proposto dall’altra parte.

L’**appello incidentale** si **distingue**, dunque, dall’appello **principale** in base ad un criterio **temporale**.

Tale appello, infatti, deve essere presentato in seno alle **controdeduzioni**, entro **60 giorni** dalla notifica dell’appello principale, a pena d’**inammissibilità**.

Esso può tuttavia essere anche proposto **oltre** lo spirare dei **termini** di impugnazione. Si distinguono, infatti,

- l’appello incidentale **“tempestivo”**, quando viene proposto **entro** i termini di impugnazione della sentenza di primo grado
- e l’appello incidentale **“tardivo”**, quando il gravame viene proposto **oltre** i termini di impugnazione della sentenza di primo grado e pertanto quando detti termini sono già scaduti.

Caratteristica basilare e **imprescindibile** dell’appello incidentale **tardivo** (che lo contraddistingue da quello tempestivo) è che esso non può non essere **“collegato”** all’appello principale.

Di fatti, mentre l’appello principale e quello incidentale tempestivo sono **“autonomi”** (e, pertanto, l’inammissibilità o il rigetto dell’uno, non travolgerà l’altro e viceversa), l’appello principale e l’appello incidentale tardivo sono imprescindibilmente **“collegati”** (per cui l’inammissibilità dell’appello principale, travolgerà quello incidentale), in quanto il Legislatore ha posto una presunzione *ex lege* di sussistenza di un **“nesso di consequenzialità”** rispetto

all'appello principale, in base alla quale deve ritenersi che se la parte non avesse ricevuto l'appello principale, **non** avrebbe avuto "**interesse**" a presentare appello incidentale tardivo.

Pertanto, senza tale "**consequenzialità**", l'ordinamento giuridico **non** riconosce in capo alla parte quel necessario "**interesse ad agire**" meritevole di **tutela** (ex [articolo 100 c.p.c.](#)), senza il quale l'impugnazione incidentale tardiva sarà **inammissibile**.

Ciò è ricavabile dall'**esegesi** comunemente accolta dell'[articolo 334, comma 2, c.p.c.](#) a mente del quale "... *se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale (tardiva) perde ogni efficacia*".

Anche di recente, la **Suprema Corte di Cassazione**, rafforzando il proprio **orientamento interpretativo** in materia, ha di fatti confermato che detto "**nesso di consequenzialità**" sia da ritenersi **invalidabile**.

Con la [sentenza n. 2248 del 30/01/2018](#), la Corte di legittimità, ha infatti ritenuto **infondato** uno dei motivi di controricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale, avendo presentato **appello principale** quasi **simultaneamente** al contribuente ma **oltre** i termini di impugnazione della sentenza, si era vista dichiararne l'**inammissibilità** dal giudice di secondo grado e perciò lamentava alla Suprema Corte l'avvenuta **violazione** degli [articoli 333 e 334 c.p.c.](#) da parte della Commissione Tributaria Regionale, per **non** aver considerato che l'appello, quand'anche ritenuto **tardivo come principale**, avrebbe comunque dovuto ritenersi **validamente** proposto **come appello incidentale tardivo**.

Tuttavia, proprio in virtù della **ratio legis** sopra commentata, la Corte di Cassazione **non** ha accolto le suddette doglianze affermando che, nel caso di specie, la **circostanza** che l'appello dell'Amministrazione Finanziaria fosse stato comunque depositato nei **modi** e nei **termini** previsti per l'appello incidentale **non** è di per sé bastevole a consentirne la sua "**conversione**" da appello principale in appello incidentale tardivo. "Ciò non per ragioni formalistiche, ma di sostanza; nel senso che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa in via generale ... omissis ... con la sola finalità di dar modo alla parte parzialmente soccombente - che avrebbe altrimenti prestato acquiescenza alla sentenza - di impugnare anch'essa quest'ultima, una volta venuta a conoscenza dell'impugnazione principale avversaria. In assenza di tale condizione, l'interpretazione qui propugnata dall'agenzia delle entrate finirebbe con l'attribuire alla parte la facoltà di impugnare autonomamente la sentenza, alla stregua di impugnazione principale, anche oltre l'inutile decorso del termine decadenziale ... omissis ...".

**L'impugnazione incidentale tardiva** prevista dall'[articolo 334 c.p.c.](#) ... omissis ... è **ammisibile** ... omissis ... **semprché l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale**.

*La stessa previsione di cui all'articolo 334 cit., comma 2, secondo cui se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia, risponde a questa logica di collegamento di interesse tra le due. Sicché, venuta meno (per inammissibilità) l'impugnazione*

*principale, viene per ciò soltanto meno anche l'interesse all'impugnazione incidentale che trovava nella prima la ragione della propria proposizione”.*

Infine, sebbene ad oggi pleonastico, la Suprema Corte ha altresì affermato che “*Si tratta di principi che trovano applicazione anche nella specificità del rito tributario*”.

OneDay Master

## LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E L'APPELLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)